



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA  
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA**

**DELIBERAZIONE n. 18 del 23 febbraio 2017**

**ESTRATTO PRIVO DI ALLEGATO**

**OGGETTO: Rideterminazione dotazione organica. Programmazione triennale del fabbisogno di personale del Consiglio regionale della Calabria per gli anni 2017-2019.**

**L'UFFICIO DI PRESIDENZA**

**PREMESSO:**

**CHE** l'art.39 della Legge n.449/1997 e ss.mm.ii. prevede che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

**CHE**, l'art.6 del D.Lgs. 165/2001, prevede che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate previa verifica degli effettivi fabbisogni;

**CHE** lo stesso art. 6 prevede, altresì, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di effettuare, annualmente, una ricognizione del personale dipendente, anche al fine di verificare, ai sensi dell' art.33 del D. Lgs. n.165/2001 eventuali situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Amministrazione;

**CHE** il comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 165/2001 stabilisce che per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale;

**CHE** il comma 4 del suddetto art.6 prevede, altresì, che le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale;

**CHE** il comma 4 bis del sovracitato articolo 6 statuisce che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

**CHE** l' art. 33 del D.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche, che non adempiono alla ricognizione annuale, non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

**CHE** l'art.35, comma 4, del D.Lgs.165/2001 dispone che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale;

**PRESO ATTO CHE:**

- con nota del Segretario Generale prot. 7051 del 13.02.2017 è stata avviata la ricognizione annuale del personale e sono state richieste ai Dirigenti le proposte di cui all'art. 6, comma 4 bis, del D.lgs. n. 165/2001;
- ciascun Dirigente, per quanto di propria competenza, ha attestato nell'ambito del Settore diretto l'assenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale per esigenze funzionali;
- attestata dallo scrivente Dirigente del Settore Risorse Umane l'assenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale in relazione alla situazione finanziaria dell' Ente;

**PRESO ATTO** pertanto che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art.33, comma 1, del D. Lgs. 165/01 non sono presenti nell'Ente dipendenti in soprannumero o in eccedenza;

**VISTE** le proposte presentate dai Dirigenti ex art. 6, comma 4 bis, del D.lgs. n. 165/2001;

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 23 del 23 giugno 2016 così come modificata dalla deliberazione n. 30 del 22 settembre 2016 è stato approvato il piano della performance del Consiglio regionale per il triennio 2016-2018;
- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.58 del 21 dicembre 2016 è stato approvato il Piano delle azioni positive per i triennio 2016/2018 ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 11 aprile 2006, n. 198 " Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

**VISTA** la vigente dotazione organica approvata con deliberazione n. 13 del 25 febbraio 2014 dell'Ufficio di Presidenza composta da complessive 457 unità ( comprensive di personale del comparto e della dirigenza);

**VISTA** la deliberazione dell' Ufficio di Presidenza n.08 del 12 gennaio 2001 con la quale sono stati approvati i profili professionali secondo quanto previsto dall'art.3 del CCNL del 31.03.1999 che prevede la revisione del sistema di classificazione del personale;

**ATTESO CHE** con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 11 del 16 marzo 2015 si è prevista la soppressione di n.6 postazioni dirigenziali in attuazione a quanto disposto dall'art. 4 del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito in legge 2 maggio 2014 n.68;

**CONSIDERATO CHE** rientra nei programmi dell'Amministrazione procedere alla revisione della dotazione organica nel rispetto dei seguenti principi:

- pianificazione e programmazione della gestione delle risorse umane in coerenza con gli obiettivi strategici dell'amministrazione;
- razionalizzazione del costo del lavoro pubblico;
- aumento dell'efficienza dell'organizzazione;
- completamento del percorso già intrapreso dall'Amministrazione nell'aderire alle prescrizioni di cui all'art.4 del Decreto legge n.16 del 06 marzo 2014 convertito in legge 2 maggio 2014 n.68 ( cosiddetto decreto Salva Roma);

**DATO ATTO CHE**, con deliberazione n.47 del 28 settembre 2015, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel prendere atto delle esigenze organizzative e di bilancio dell'Ente, ha sottolineato la necessità di una ulteriore rivisitazione della composizione quali - quantitativa delle posizioni dirigenziali della struttura consiliare;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno ridimensionare la dotazione organica di questa Amministrazione sulla base del prospetto che si allega al presente atto alla lettera A) secondo i valori numerici individuati alla colonna denominata "Nuova dotazione organica";

**PRESO ATTO CHE** il Consiglio regionale sulla base della dotazione organica per come rideterminata presenta una vacanza di posti individuata alla colonna "Posti disponibili per il nuovo piano di fabbisogno" per ciascun profilo professionale;

**CONSIDERATO CHE** si rende necessario procedere all'approvazione di un nuovo programma triennale 2017-2019 del fabbisogno di personale;

**TENUTO CONTO CHE** la programmazione triennale del personale per il triennio 2017- 2019 deve svolgersi all'interno di un preciso ed articolato quadro normativo di riferimento dei vincoli di spesa ed assunzionali;

**PRESO ATTO** dei vincoli inerenti alla spesa e in particolare:

- art.76, comma 4, e art. 77 ter del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, prevedono che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di

procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;

- art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dal decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, prevede che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia;

- art. 1 comma 557 quater Legge 27 dicembre 2006, n. 296 statuisce che a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (triennio 2011-2013);

-art. 3, comma 5 quater, del Decreto Legge 24 giugno 2014 n.90 stabilisce che, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015;

- La l. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 228) che "Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018";

- art. 1, comma 228, legge 28 dicembre 2015, n. 208 statuisce che le regioni possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità' del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;

**PRESO ATTO** della deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n 28/SEZAUT/2015/QMIG che ha chiarito che il riferimento al triennio precedente inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015 che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Per i resti provenienti dal triennio precedente, con riferimento alle assunzioni da programmare nell'anno 2017, si prendono a riferimento le capacità assunzionali non utilizzate negli anni (2014 2015 2016) relative alle cessazioni intervenute negli anni 2013,2014 e 2015;

**TENUTO CONTO CHE**, con nota del 13 dicembre 2016 avente ad oggetto “ Assunzioni e mobilità Regioni e Enti locali” il Dipartimento della Funzione pubblica ha comunicato che non vi sono più dipendenti di area vasta in sovrannumero in alcune Regioni, tra le quali la Regione Calabria, nelle quali pertanto sono sbloccate le assunzioni con procedure ordinarie, anche a valere sulle capacità assunzionali del 2015 e del 2016;

**RILEVATO CHE** le disposizioni contenute nel richiamato comma 557 modificato per ultimo dal sovra citato decreto legge n.113/2016, prevedono ai fini del contenimento della spesa i seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche amministrative anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- b) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

**DATO ATTO CHE** alla luce del dettato normativo, contenuto nell'art. 1 comma 557 quater Legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stata quantificata la spesa del personale media relativa al triennio 2011/2013, sulla base degli indirizzi contenuti nella sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 27/contr/11 del 12 maggio 2011 e nelle circolari esplicative della Ragioneria Generale dello Stato, nella misura di € 32.333.421,67 e che la spesa di personale relativa all'anno 2016 quantificata con i medesimi criteri ammonta ad € 25.943.809,86 risultando conseguentemente rispettate le prescrizioni contenute nel predetto comma;

**RICHIAMATI** per quanto riguarda le modalità di copertura dei posti vacanti in dotazione organica negli anni 2017, 2018 e 2019 i vincoli assunzionali previsti dalla seguente normativa:

- art.6 D.lgs.165/2001 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;

- art.30 del D.Lgs. 165/2001 che prevede che le pubbliche amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza;

- comma 2 bis art.30 del D.Lgs.165/2001 che prevede che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio;

- art. 36 del D.Lgs. 165/2001 statuisce che per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35 del decreto legislativo in oggetto;

-art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 62 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e art. 24 del medesimo decreto, che stabilisce la riserva nei concorsi pubblici a favore del personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, in misura non superiore al 50% dei posti;

- art.1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n.190 che prevede che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge in oggetto e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità;

- art.1 comma 368 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , che proroga le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, fino al 31 dicembre 2017;

- art. 1 – comma 219 della legge n. 208/2015 che prevede che nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa;

#### **RICHIAMATI:**

- la Deliberazione n. 70/2016 della Corte dei Conti Piemonte secondo cui le procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria possono essere considerate neutre, operando il principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (su cui cfr. Sez. Campania deliberazione n. 11/2014/PAR, nonché la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo n. 59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010). L'assunzione di personale mediante

la procedura di mobilità prevista dall'art. 30 del d.lgs. n.165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, posto che, come disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, "in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente;

- la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 23 agosto 2016, n. 3677, secondo cui "la fondamentale esigenza di contenimento della spesa pubblica osta a che possa ritenersi superato il primato dell'art. 30, comma 1, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (...);
- la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Lombardia (parere n. 873/2010) che si è pronunciata in merito alla disciplina applicabile alla trasformazione dell'orario da part-time a full-time in relazione a contratti originariamente stipulati a tempo pieno, condividendo l'assunto in base al quale tale operazione non debba essere valutata quale nuova assunzione;
- il Parere della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par – la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che "un mero aumento orario non integra "nuova assunzione" e quindi non fa scattare la soggezione ai "limiti e divieti" alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR);

**ATTESO CHE** la programmazione del fabbisogno del personale nel prossimo triennio dovrà tenere conto dei vincoli assunzionali e di finanza pubblica sopra richiamati, fornendo indicazioni sulla copertura della dotazione organica dell' Ente;

**RITENUTO** dover approvare il fabbisogno triennale del personale per il triennio 2017-2019 secondo quanto previsto nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera B quale parte integrante;

**PRECISATO CHE** la presente deliberazione di Programmazione triennale del fabbisogno di personale del Consiglio regionale della Calabria per gli anni 2017- 2019 sarà trasmessa al Collegio dei revisori dei Conti;

**CHE** la presente deliberazione di Programmazione triennale del fabbisogno di personale del Consiglio regionale della Calabria per gli anni 2017- 2019 sarà inviata alle OO.SS.;

**VISTO** il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATO** il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Dirigente del Settore proponente;

Su proposta del Settore Risorse Umane

### **DELIBERA**

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare la nuova dotazione organica del Consiglio regionale che si allega al presente atto quale parte integrante sotto la lettera A;
- di approvare il documento di "Programmazione triennale del fabbisogno di personale del Consiglio regionale della Calabria" che si allega al presente atto sotto la lettera B;
- di dare atto che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art.33, comma 1 del D.Lgs. 165/01 non sono emerse situazioni di sovrannumero o eccedenze di personale;
- di approvare il piano occupazionale 2017 che si allega al presente atto sotto la lettera C;

- di rinviare a successivi provvedimenti l'approvazione dei piani occupazionali annuali per l'anno 2018 e l'anno 2019, individuando, nell'ambito dei posti vacanti rideterminati dal presente atto, il quantitativo di posti da ricoprire mediante indizione di procedure amministrative, di mobilità e/o concorsuali nel rispetto della capacità assunzionale determinata ai sensi della normativa sopra richiamata;
- di stabilire che la completa attuazione del presente provvedimento sarà in ogni caso subordinata al rispetto dei diversi e ulteriori vincoli che il legislatore statale dovesse imporre nella specifica materia;
- di dare mandato al Dirigente del Settore Risorse Umane di avviare la necessaria fase di confronto con le OO.SS. sui contenuti del presente atto, rinviandone l'efficacia a conclusione di tale fase;
- di trasmettere copia del seguente provvedimento per competenza al Segretario Generale, al Settore Risorse Umane, al Settore Bilancio e Ragioneria e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Segretario  
F.to Dina Cristiani

Il Presidente  
F.to Nicola Irto